



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Via Superiore n.25 C.A.P. 22010

Tel. 0344 31246 Fax 0344 344570 Cod. Fisc. 00467880134

E-mail: info@comune.benelario.co.it PEC: comune.benelario@pec.regione.lombardia.it

www.comune.benelario.co.it

ORDINANZA n. 2/2020

Oggetto:

ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

RILEVATO che ai bordi delle strade provinciali, comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

SOTTOLINEATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia e considerato che tali situazioni oltre che recare intralcio e disagi agli utenti della strada, possono generare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità soprattutto in occasione di neviccate o forte vento;

RITENUTO che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi), n. 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del vigente Codice della Strada (D.Lgs.) 30/04/1992 n.285) e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"

ORDINA

1-Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale.

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2-Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade provinciali, comunali o spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

3-Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato in giorni **15** (quindici) dal ricevimento e/o pubblicazione della stessa

4-Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, **con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti

Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/91 n. 689 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00, oltre le spese necessarie far effettuare a cura di questo comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punti 4.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza, in caso di inadempienza gli Agenti provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Tecnico per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito internet.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Lombardia o in alternativa, entro 120 dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Bene Lario 18.01.2020

IL SINDACO
(Rag. Mario Abele Fumagalli)

